DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

Art. 2

Gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti

Alla gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Versione in vigore dal 19 agosto 2005, non più in vigore dal 18 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
Estremi	Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-infrastrutture/art-2-gestione-economico-finanziaria-dei-servizi-integrati-infrastrutture-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it